

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

**Approvato con deliberazione del C.C.n° 48 del 31.08.2020**

#### **TITOLO I - OGGETTO**

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

#### **TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

#### **TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

ART.3 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

#### **TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

ART.4 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.5 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.6 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

#### **TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

ART.7 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.8 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.9 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.10 – FREQUENZA

ART.11 – FUNZIONAMENTO

ART.12 - RETTE

#### **TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

ART.13 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

ART.14 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.15 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART.16 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.17 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

#### **TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

ART.18 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.19 - ACCREDITAMENTO

ART.20 - VIGILANZA

#### **TITOLO VIII - NORME FINALI**

## **TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla L.R.32/2002, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e al Regolamento Regionale n°41/2013, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Portoferraio.

## **TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

### **ART.2 – FINALITA’ DEL SISTEMA**

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

### **TITOLO III SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

#### **ART.3 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA**

Il Comune individua la forma di gestione dei servizi all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

### **TITOLO IV IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

#### **ART.4 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO**

Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:

- favorire l'accesso ai servizi;
- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.

Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

#### **ART.5 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI**

Il Comune coordina annualmente, per la scadenza del 28 febbraio come previsto dal D.Lgs.267/2000, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

#### **ART.6 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

Presso ogni servizio educativo è garantita la partecipazione delle famiglie mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

A tale scopo presso ognuno dei nidi d'infanzia del Comune di Portoferraio è istituito il "Consiglio del Nido", così composto:

- due rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea dei genitori;
- un educatore;
- un operatore ausiliario;
- il Dirigente dell'Area cui fa capo il servizio o suo delegato;

- il Coordinatore Pedagogico;
- l'Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione, senza diritto di voto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori; convoca le riunioni del Consiglio, d'intesa con il Dirigente Comunale.

Il Consiglio del nido è rinnovato annualmente, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva utenza del servizio.

Il Consiglio del Nido assume le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti.

Allo scopo di garantire il coordinamento dei servizi all'infanzia i Presidenti possono concordare la riunione congiunta dei Consigli dei Nidi.

## **TITOLO V**

### **ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

#### **ART.7 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI**

Possono essere ammessi alla frequenza del nido d'infanzia "La gabbianella" i bambini residenti nel Comune di Portoferraio, in età 3-32 mesi.

Possono essere ammessi alla frequenza del nido d'infanzia "Il castello magico" i bambini residenti nel Comune di Portoferraio, in età 13-32 mesi.

L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; in tal caso sarà data priorità ai bambini non residenti di cui almeno un genitore lavori nel territorio del Comune di Portoferraio; in tale eventualità, l'utente sarà chiamato al pagamento della tariffa massima prevista, fatta salva la sua facoltà di richiedere al Comune di residenza di partecipare all'onere de quo.

L'età per l'ammissione si riferisce al 1° settembre dell'anno in corso.

#### **ART.8 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE**

Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.

I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.

#### **ART.9 – GRADUATORIE DI ACCESSO**

Qualora il numero delle domande di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia superi il numero dei posti disponibili, il Comune predisponde, garantendo la trasparenza della procedura, due apposite graduatorie di accesso, una per i bambini di età compresa fra tre e tredici mesi, una per quelli di età compresa fra tredici e trentadue mesi.

Al bambino portatore di handicap ai sensi della L.104/92 è riconosciuta priorità assoluta.

I bambini appartenenti ad un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico, attestato dai Servizi Sociali dell'A.S.L.n°6 – Zona Elba, non entrano in graduatoria e hanno la precedenza nell'ammissione al nido.

Le graduatorie di ammissione sono formulate in base ai seguenti punteggi:

Orfano di entrambi i genitori	40
Orfano di un genitore; riconosciuto da un solo genitore;	15

Nucleo familiare anagrafico monogenitoriale	7
Per ogni minore convivente di età inferiore a 3 anni al 31 dicembre dell'anno in corso, non frequentante il nido	6
Per ogni minore convivente di età inferiore a 3 anni al 31 dicembre dell'anno in corso, frequentante il nido	3
Per ogni minore convivente di età non inferiore a 3 anni e inferiore a 6 al 31 dicembre dell'anno in corso	2
Per ogni minore convivente di età non inferiore a 6 anni ed inferiore ad 11 al 31 dicembre dell'anno in corso	1
Per ogni componente il nucleo familiare con invalidità certificata non inferiore al 74%	15
Madre convivente in stato di gravidanza	1
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio superiore a 34 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo	6
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio superiore a 24 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo; insegnanti a tempo pieno per più di sei mesi	5
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio uguale o superiore a 18 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo; insegnanti a tempo parziale per più di sei mesi	4
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 15 settembre dell'anno in corso	3
Per ogni genitore iscritto al Centro per l'Impiego come disponibile al lavoro, e per il quale non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione	2

Tutte le dichiarazioni devono far riferimento alla data di presentazione della domanda.

L'aver presentato domanda di iscrizione l'anno precedente senza essere stato ammesso alla frequenza costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio. In caso di ulteriore parità ha la precedenza il minore d'età.

La retta di frequenza è quantificata con riferimento all'I.S.E.E. del nucleo familiare del bambino.

Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero. La situazione di emergenza, tale da arrecare pregiudizio per il minore, deve essere attestata dai Servizi Sociali dell'A.S.L.6 – Zona Elba.

I bambini già frequentanti un servizio per l'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione entro il 31 maggio di ogni anno.

## **ART.10 – FREQUENZA**

I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
- La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze ingiustificate superiori ai sessanta giorni può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune.

L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.

I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, in corso d'anno, risultino liberi alcuni posti, si procede ad ulteriori inserimenti attingendo dall'ultima graduatoria approvata, comunque non oltre il mese di febbraio, salvo casi eccezionali.

Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

## **ART.11 – FUNZIONAMENTO**

1. I servizi per l'infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì. Il servizio prevede due possibilità di frequenza:

- tempo corto: 7,45 –13,30;
- tempo lungo: 7,45 –16,00.

Ogni bambino viene riconsegnato solo ai genitori. Può essere consegnato ad altri solo in presenza di delega scritta consegnata da un genitore al personale del nido. La persona delegata deve esibire un documento di identità.

2. I bambini, a tutela di se stessi e degli altri, possono frequentare il nido solo quando sono in perfette condizioni di salute. Se un bambino presenta un malessere nelle ore di frequenza, il personale lo comunica tempestivamente ai genitori invitandoli a prelevare immediatamente il bambino per le cure del caso. L'allontanamento dal nido è previsto, in particolare, in caso di:

- febbre non inferiore a 38°C
- vomito ripetuto
- diarrea con più scariche
- congiuntivite secretiva
- stomatite
- manifestazioni cutanee (esantemi, papule, ecc.)
- parassitosi intestinale
- pediculosi.

Il bambino allontanato non può riprendere a frequentare il nido prima di quarantotto ore dall'allontanamento; fa eccezione il caso della pediculosi, qualora il genitore rilasci dichiarazione scritta di aver effettuato il trattamento antiparassitario.

In caso di assenza superiore a cinque giorni consecutivi la riammissione alla frequenza è subordinata alla presentazione di un certificato medico che escluda la presenza di malattie infettive.

Eventuali variazioni rispetto al menù previsto debbono essere motivate con la presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità.

L'eventuale somministrazione di farmaci può essere effettuata dal personale del nido solo in presenza di dettagliate istruzioni impartite da un medico e solo se trattasi di farmaci salvavita.

3. E' demandata alla Giunta Comunale la definizione del periodo di apertura". L'attività è sospesa, oltre che nei giorni festivi ed in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, durante le vacanze di Natale e di Pasqua come da calendario scolastico regionale. Il 30 novembre, Festa della Toscana, i nidi sono aperti.

## **ART.12 – RETTE**

Il Comune determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni. Ai nuovi utenti che non presentano l'attestazione del proprio I.S.E.E. entro il termine indicato nella lettera di ammissione al nido verranno applicate le tariffe massime. Verranno parimenti applicate le tariffe massime a chi non presenti un nuovo I.S.E.E. entro la scadenza di quello precedentemente consegnato. Qualora l'attestazione I.S.E.E. sia presentata oltre il termine e qualora l'utente intenda avvalersi della facoltà di presentare una nuova attestazione, in sostituzione di quella già consegnata, anche se non ancora scaduta, la stessa sarà utilizzata per l'applicazione delle tariffe agevolate a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione. Fa fede la data di ricevimento al protocollo comunale.

Al mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi consecutivi consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune. Il pagamento della retta mensile è dovuto anche in caso di prolungate assenze dal servizio.

La tariffa è ridotta in caso di assenza superiore a trenta giorni consecutivi per documentati motivi di salute. In questo caso per ogni giorno lavorativo eccedente i primi trenta giorni consecutivi si procede ad una riduzione tariffaria in misura proporzionale alla retta mensile applicata.

Qualora l'assenza per motivi diversi dalla malattia si protragga per più di 60 giorni consecutivi, il dirigente del Servizio Asili nido procede all'esclusione del bambino dal servizio ed all'assegnazione

del posto ad altro bambino in lista di attesa. Per i bambini inseriti nel servizio nel corso dell'anno scolastico, la tariffa è applicata a decorrere dalla data fissata per l'inserimento.

Nei mesi di apertura e di chiusura la tariffa è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera in relazione ai giorni di apertura del servizio. La tariffa giornaliera è convenzionalmente determinata in 1/22 della tariffa mensile.

La tariffa è, altresì, proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'utente, entro il mese di febbraio, dimetta volontariamente il bambino dal servizio nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate entro e non oltre il decimo giorno del mese stesso, ovvero entro il decimo giorno dalla data fissata per l'inserimento. Qualora la rinuncia al servizio avvenga successivamente al mese di febbraio, l'utente è tenuto al pagamento della retta mensile fino al luglio seguente. Il pagamento per l'intero anno educativo non è dovuto, in caso di rinuncia al servizio anche oltre il mese di febbraio, in caso di trasferimento di residenza dei genitori o nel caso in cui venga meno l'impegno lavorativo di uno dei genitori.

La Giunta Comunale determina forme particolari di agevolazione qualora il bambino frequentante il servizio sia in affidamento familiare, in comunità, o affidato ai servizi sociali.

Si prevede l'esonero della retta dei bambini di cui sopra.

Il pagamento della tariffa viene effettuato anticipatamente entro il giorno 10 del mese in corso. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida all'adempimento dovuto entro 10 giorni, trascorsi i quali, consegue la sospensione del bambino dall'Asilo Nido. Trascorsi venti giorni dalla data di sospensione, e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede alla dimissione del bambino dal nido mediante provvedimento del Dirigente.

Per l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, l'Amministrazione Comunale effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari di agevolazione tariffaria, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'Autorità competente, l'Amministrazione Comunale provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall'inizio della frequenza dell'Asilo Nido, dal beneficio concesso con l'agevolazione tariffaria con conseguente applicazione della tariffa massima prevista per la tipologia di servizio fruita. A tal fine provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese.

L'Amministrazione Comunale, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art.76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

### **ART.13 - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO**

Il Comune assicura le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico direttamente o tramite il gestore dei servizi. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- Promozione e monitoraggio della qualità;



- Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

#### **ART.14 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI**

Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori

Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

#### **ART.15 – FORMAZIONE PERMANENTE**

Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

Il Comune provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

#### **ART.16 – SERVIZIO DI REFEZIONE**

Negli Asili Nido comunali viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale, anche in caso di frequenza a tempo ridotto. Per i bambini che frequentano la Sezione Piccoli i genitori hanno facoltà di presentare, prima dell'inizio della frequenza, dieta personalizzata prescritta dal pediatra di base.

## **ART.17 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI**

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

## **TITOLO VII**

### **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

#### **ART.18 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune.

La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale n°41/2013, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi. (11)

L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;

b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.

#### **ART.19 - ACCREDITAMENTO**

Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP.

La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.

Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:

- a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento Regionale n°41/2013;
- c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero.

L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine è pari a sessanta giorni.

Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.

Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP:

- a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta la permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;
- b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.

#### **ART. 19 bis – SITUAZIONI DI EMERGENZA SANITARIA O SOCIALE**

In caso di situazioni di emergenza sanitaria o sociale la Giunta comunale può, con propria deliberazione, derogare alle norme del presente regolamento che non costituiscano disciplina ma variazione di termini, fasce di età e specifici aspetti amministrativi.

#### **ART.20 - VIGILANZA**

Il Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul territorio mediante due o più ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.